

## **Stagione Sportiva 2022/2023**

# **Comunicato Ufficiale N. 317**

### **1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

### **2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

### **3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE**

### **4. Giustizia Sportiva**

#### **4.1 Decisioni del Giudice Sportivo**

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, assistito dal rappresentante A.I.A. A.B. Pietro Taranto, nella seduta del 02.12.2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

#### **4.1.1 Coppa Della Divisione Nazionale Calcio a Cinque**

##### **GARA DEL 30/11/2022: L84 - PETRARCA CALCIO A CINQUE**

**Reclamo proposto dalle Società: Petrarca Calcio a 5**

Il Giudice Sportivo;

esaminato il reclamo proposto prodotto nei termini abbreviati di cui al C.U. n.33/A del 26/08/2022 dalla Società PETRARCA CALCIO A CINQUE avverso l'esito della gara in oggetto rileva:

con il reclamo in questione, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara ex art.10, comma 6 del CGS, per aver schierato nella gara di che trattasi un numero di calciatori formati non conforme alle disposizioni diramate con C.U n.1 del 19/07/2022 e C.U. n.14 del 12/08/2022 per le gare della Coppa della Divisione, in forza delle quali è fatto obbligo alle Società di Serie A di impiegare almeno 7 (sette) giocatori formati, derivante da posizione irregolare di tesseramento di un calciatore della L84.

Nel merito la ricorrente sostiene che la società resistente avrebbe inserito in distinta solo n.6 calciatori formati mentre il settimo calciatore, sig. Defreitas Siqueira Lucas, sebbene risultante come formato all'interno del registro informatico, di fatto non avrebbe dovuto essere considerato tale in quanto in posizione irregolare di tesseramento.

Tale convincimento discenderebbe dalla circostanza che - a detta della ricorrente - il suddetto atleta sarebbe stato tesserato irregolarmente dalla Società L84 e che in forza di tale irregolarità il calciatore avrebbe patteggiato con la Procura Federale la squalifica di quattro giornate per violazione delle norme in materia di tesseramento avendo falsamente dichiarato di non essere mai stato tesserato malgrado risultasse già precedentemente tesserato per società affiliate alla federazione nazionale brasiliana tesserato all'estero; a conferma di ciò aggiungeva che per la medesima questione la Società L84 era stata inizialmente riconosciuta responsabile e condannata dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, sanzione poi annullata dalla Corte Federale di Appello, precisando tuttavia che entrambi i giudici investiti del contenzioso avevano riscontrato il comportamento illecito e



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5  
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma  
Tel. 06.32822601 • Fax: 06.32822722  
P.IVA 06164791003 • www.divisionecalcioa5.it  
calcio5.gare@figc.it  
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



la irregolarità della posizione del calciatore Siqueira De Freitas Lucas senza pronunciarsi in merito alla validità del tesseramento.

Controdeduceva la convenuta che il tesseramento del calciatore Siqueira De Freitas era già stato oggetto di due gradi di giudizio da parte del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - e della Corte Federale di Appello e che all'esito di tali procedimenti la L84 ed i suoi dirigenti erano stati tutti prosciolti e che lo status del calciatore quale "formato in Italia" non era stato modificato in quanto non era stata indicata la necessità di procedere ad una modifica in tal senso.

Considerato che, nel caso di specie, la verifica circa la posizione irregolare del predetto calciatore, e conseguentemente del suo status di formato, presuppone l'accertamento della validità del tesseramento del medesimo calciatore in favore della società L84;

Rilevato che l'art. 88 C.G.S. attribuisce al Tribunale Federale Nazionale - Sez. Tesseramenti, la competenza funzionale in ordine alle controversie riguardanti i tesseramenti.

Ritenuta preliminare la questione relativa alla regolarità del Suo tesseramento e del suo status di formato, peraltro funzionale anche all'eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10, comma 6 lettera a) del C.G.S.;

P.Q.M.

decide di sospendere il procedimento ex art. 89, comma 1, lett. b), C.G.S. e di rimettere gli atti al Tribunale Federale Nazionale - Sez. Tesseramenti, affinché valuti la regolarità del tesseramento del Defreitas Siqueira Lucas.

**Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque  
(Avv. Massimiliano De Renzis)**

**Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 02/12/2022.**

IL SEGRETARIO  
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE  
Avv. Luca Bergamini